



**COMUNE DI GORLA MAGGIORE**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18/4/2016 N.50**

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/12/2018**

**Disposizioni generali**

**Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – di seguito denominato “Codice” – e si applica al personale dipendente del Comune di Gorla Maggiore nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente dei lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo)
4. Il presente Regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Gorla Maggiore.

**Art. 2. Campo di applicazione**

1. Si intendono per Contratti Pubblici quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera dd) del Codice.
2. Le somme di cui all'art. 113 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro e del contratto (per beni/Servizi), come meglio indicato nei successive commi.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti .

4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi.
5. Nel caso di appalti relativi a servizi o forniture sono ammessi all'incentivazione solo i contratti in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa ed, in particolare, ai fini di accantonamento del fondo, sono esclusi importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto.

### **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e innovazione.**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e del contratto (per beni/servizi) comprensivi degli oneri della sicurezza al netto dell'IVA.
2. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come segue:

| LAVORI   | SERVIZI E FORNITURE  |
|--|--|
| Importo lavori fino a E 1.000.000      2%                      | Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2% |
| Importo lavori da Euro 1.000.000 fino a E 5.250.000      1,75% |  |
| Importo lavori da Euro 5.250.000 .      1,50%                  |  |

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità ed i criteri già definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
5. l'incentivo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione
6. L'importo dell'incentivo è modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto.

#### **Art. 4. Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 5. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile preposto al servizio procedente, garantendo un'opportuna rotazione del personale compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Area interessata
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato del procedimento e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività (collaboratori tecnici ed amministrativi) indicando i compiti e i tempi indicativi assegnati.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - Il Responsabile Unico del Procedimento nominato tra dipendenti di ruolo che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio che ne abbiano i requisiti. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
  - Il dipendente o i dipendenti incaricati del procedimento;
  - Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
  - I collaboratori tecnici che redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - Il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento,

del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

## Ripartizione dell'incentivo

### Art. 6. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le percentuali definite e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è quantificato come segue:

| LAVORI   | SERVIZI E FORNITURE  |
|--|--|
| Importo lavori fino a E 1.000.000      2%                      | Nessuna riduzione in base al valore la percentuale rimane fissa 2% |
| Importo lavori da Euro 1.000.000 fino a E 5.250.000      1,75% |  |
| Importo lavori da Euro 5.250.000 .      1,50%                  |  |

secondo la seguente ripartizione:

| FIGURE PROFESSIONALI  | FASE PROGETTUALE | FASE ATTUATIVA |
|---|------------------|----------------|
| 1) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | <b>14</b>        | <b>17</b>      |
| 2) PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI | <b>5</b>         |                |
| 3) SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE PRATICHE AMMINISTRATIVE                            | <b>0</b>         | <b>24</b>      |
| 4) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO /REGOLARE ESECUZIONE   | <b>0</b>         | <b>10</b>      |
| 5) COLLABORATORI TECNICI fase esecut.   | <b>0</b>         | <b>22</b>      |
| 6) PERSONALE AMMINISTRATIVO   | <b>3</b>         | <b>5</b>       |

3. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 7) deve essere pari a 100, nel caso in cui una o più attività non vengano svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi e ai tempi prestabiliti.
5. Nel caso di più figure che rivestano contemporaneamente il ruolo indicato, la quota deve essere suddivisa tra il personale coinvolto secondo le disposizioni stabilite dal Dirigente/Responsabile su proposta del R.U.P.

6. il RUP può coincidere con con il direttore dell'esecuzione del contratto in base a quanto previsto dalle "Linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» stilate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
7. Il R.U.P. ha facoltà di nominare un gruppo di supporto ed assegnarvi parte della propria quota di incentivo nella misura fissa del 5%.
8. Il riparto dei compensi è disposto con Determina del Responsabile del Settore su proposta del R.U.P.

## **Art. 7 Incarichi interi o parziali e rapporti con altri Enti Pubblici**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno in quanto externalizzata oppure non svolta totalmente o parzialmente, costituisce economia di spesa ed incrementa la quota del fondo.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso R.U.P. è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.
4. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
5. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **Termini temporali**

### **Art. 8. Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e relative proroghe; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 9 - Accertamento delle attività svolte**

1. Compilate le varie fasi del procedimento, il Dirigente/Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di cui all'art.7 nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate all'art. 5



2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente/responsabile dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

## **Art. 10 Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie**

1. Qualora si verificino incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D. Lgs n.50/2016, per cause imputabili al dipendente incaricato, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.

b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori;

c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.

2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, si procede alla riduzione come segue:

| Tipologia incremento                                   | Misura dell'incremento                   | Riduzione incentivo |
|--|--|---------------------|
| Tempi cronoprogramma, fasi amministrative ed esecutive | Entro il 20% del tempo contrattuale      | 10%                 |
|  | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale    | 30%                 |
|  | Oltre il 40% del tempo contrattuale      | 50%                 |
| Costi di realizzazione                                 | Entro il 20% dell'importo contrattuale   | 20%                 |
|  | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40%                 |
|  | Oltre il 40% dell'importo contrattuale   | 60%                 |

## **Liquidazione**

### **Art. 11 Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente/Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni;

## **Art. 12 – Informazione e confronto**

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ufficio personale, su apposita e tempestiva evidenza prodotta da ciascuna area interessata, fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali sugli incarichi conclusi, sulle risultanze dei medesimi, sui tempi di liquidazione, inclusi i dati relativi ai percettori ed all'importo dell'incentivo, di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 13 -Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

Le norme del presente regolamento si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture banditi a decorrere dalla data in vigore del Codice degli appalti, ovvero 19.04.2016.

- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex Art. 92, commi 5 e 6 , del D.lgs 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale.
- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.
- Per le attività relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizione.
- Il presente Regolamento consta di 13 articoli ( compreso il presente), è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante ed allegato al Contratto Decentrato Integrativo Parte economica anno 2018 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione;
- Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata